



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Milena Falaschi	Presidente
Giuseppe Grasso	Consigliere
Antonio Scarpa	Consigliere
Davide De Giorgio	Consigliere Rel.
Chiara Besso Marcheis	Consigliere

Oggetto:

CONDOMINIO

Ud.12/03/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27858/2020 R.G. proposto da:

██████████ in proprio ex art. 86 c.p.c.

-ricorrente-

contro

Condominio ██████████ in persona dell'amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████ e ██████████

██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1777/2020 depositata il 13/07/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio;



Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Claudia Pedrelli, che ha concluso per rigetto del ricorso e del motivo di controricorso come da memoria;

Uditi il ricorrente avv. [REDACTED] e, per il controricorrente, l'avv. [REDACTED], i quali si sono riportati alle rispettive difese scritte.

FATTI DI CAUSA

[REDACTED] ha proposto dinanzi al Tribunale di Milano opposizione al decreto ingiuntivo con cui, su ricorso del Condominio di [REDACTED] gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 7.642,24, oltre accessori e spese, a titolo di contributi condominiali, contestando sotto vari profili la sussistenza del credito fatto valere dalla controparte.

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile, siccome tardiva, l'opposizione.

A seguito di impugnazione da parte di [REDACTED] nella resistenza del Condominio, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1777/2020 pubblicata il giorno 13.07.2020, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e l'ha rigettata nel merito, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

Nella motivazione, la Corte, tra l'altro e per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: - il bilancio consuntivo 2014 - 2015 e il preventivo 2015 - 2016, con i relativi riparti, erano stati approvati dall'assemblea condominiale; - in relazione al credito oggetto di ingiunzione era stata prodotta anche una scrittura avente carattere ricognitivo; - era legittima la delibera di ripartizione delle spese relative alla sostituzione della caldaia in base alle superfici radianti, e dunque all'uso, anziché in base ai millesimi di proprietà; - era infondata l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dall'appellante riguardo al contributo alle spese di sostituzione della caldaia, visto che il credito ingiunto ne teneva già conto.



██████████ ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello sulla scorta di cinque motivi.

Il Condominio di ██████████ ha resistito con controricorso.

Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Claudia Pedrelli ha presentato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione dell'art. 1362 c. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione art. 132 c.p.c. per omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.

Secondo il ricorrente, con riferimento ai punti 2 e 5 della delibera adottata nel luglio 2016, premesso che egli aveva contestato in radice la stessa sussistenza della relativa approvazione, l'interpretazione della volontà dell'assemblea da parte della Corte d'appello sarebbe avvenuta in violazione di quanto disposto all'art. 1362 c.c. - secondo cui, per interpretare un atto, occorre fare riferimento al significato letterale delle espressioni usate - e la motivazione del giudice del merito sarebbe apodittica e dunque meramente apparente. Vi sarebbe, inoltre, omessa pronuncia in ordine alle contestazioni sollevate dall'appellante circa il contenuto delle delibere in data 03.03.2014 e 11.11.2014.

Il motivo è infondato.

Al riguardo, deve rilevarsi, in primo luogo, che la Corte di merito ha esaminato non solo la delibera assembleare con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo 2014 - 2015 e il preventivo dell'esercizio successivo con i relativi riparti, ma anche quelle precedenti in data 03.03.2014 e 11.11.2014, sicché non sussiste il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., norma, quest'ultima, non indicata nella rubrica del motivo.

Peraltro, è stato più volte affermato in sede di legittimità che non è necessario che la motivazione della decisione di merito prenda in esame,



al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr.: Cass. n. 12121/2004; Cass. n. 13359/1999).

Per quanto riguarda, poi, la delibera di approvazione del consuntivo 2014 - 2015 e del preventivo del successivo esercizio, deve osservarsi che la Corte d'appello ha ricostruito la volontà dell'assemblea mediante un esame documentale non limitato alla sola parte del verbale formalmente relativa all'approvazione, bensì esteso anche alla parte restante del documento, nonché nel contesto del relativo ordine del giorno.

L'art. 1362 c.c., norma della quale il ricorrente assume la violazione, stabilisce, al primo comma, che nell'attività interpretativa *«si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole»*.

Inoltre, l'art. 1363 c.c. prevede che *«le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto»*, in tal modo ripudiando un'interpretazione meramente parziale degli atti.

Pertanto, l'attività ermeneutica compiuta dal giudice del merito mediante un esame non limitato ad una parte dell'atto, bensì esteso al suo complesso, deve ritenersi rispettosa dei canoni normativi sopra indicati.

In ogni caso, sul punto, premesso che il ragionamento della Corte d'appello risulta congruo e coerente, deve osservarsi che la censura in esame non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi



in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr.: Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 16987/2018); invero, la doglianza che si risolva in una mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata è inammissibile in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 17427/2003; Cass. n. 353/2025).

Neppure può ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata sia meramente apparente.

In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).

Al contrario, la motivazione sul punto in questione è logica e coerente, e dalla stessa è possibile ricostruire il ragionamento su cui si fonda la decisione.

Infine, avuto riguardo al fatto che la parte censura la sentenza perché, a suo dire, con motivazione apparente e in violazione dei canoni ermeneutici dell'art. 1362 c.c., ha statuito che poteva essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (cfr.: memoria illustrativa, a pag. 3), deve osservarsi che quest'ultimo provvedimento riveste carattere interinale e non è quindi idoneo a pregiudicare la



pronunzia di merito neppure sotto il limitato profilo della sua esecutorietà, sicché esso non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr.: Cass. n. 548/1995; Cass. n. 7211/1997); tanto meno sono impugnabili, dunque, eventuali considerazioni formulate, al riguardo, nella sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza per omessa motivazione art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. riguardo l'ambito di estensione e degli effetti della scrittura del 16.02.2015.

In particolare, a fronte della contestazione dell'appellante, la sentenza della Corte d'appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l'oggetto e i titoli del decreto ingiuntivo opposto corrisponderebbero ai titoli indicati nella scrittura, rivelandosi tautologica. Inoltre, non sarebbero state spiegate le ragioni per cui tale scrittura comporterebbe un riconoscimento di debito quanto alle somme, indicate nel decreto ingiuntivo, relative a titoli diversi dalla delibera del giorno 11.11.2014, a cui essa si riferiva.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, deve ribadirsi che sono inammissibili nella presente sede doglianze relative a considerazioni concernenti il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

In secondo luogo, deve rilevarsi che, a pag. 12 della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha indicato le poste fatte oggetto della scrittura del 16.02.2015.

Ebbene, confrontando tale elenco con la citazione testuale del contenuto del documento in questione, contenuta nel ricorso a pag. 17, può agevolmente notarsi che vi è sostanziale corrispondenza tra i due, sicché la motivazione non può essere tacciata di tautologia, essendosi il giudice del merito limitato a riportare le indicazioni di cui alla scrittura.



La sentenza impugnata, poi, ha operato una distinzione tra la natura transattiva dell'atto e il suo valore ricognitivo, riconoscendo la sussistenza del secondo.

In ogni caso, il contenuto del documento in questione non costituisce l'unico elemento posto a fondamento della sentenza impugnata, visto che la Corte d'appello ha considerato anche le delibere da cui discendevano le obbligazioni fatte valere dal Condominio nel presente giudizio.

Ciò costituisce autonoma *ratio decidendi* posta a fondamento della pronuncia della Corte di merito e idonea a sorreggerla.

Deve allora trovare applicazione il principio sulla scorta del quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "*in toto*" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 16602/2005).

3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione falsa applicazione dell'art. 1123 comma 1 c. civ. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. In particolare, a dire di parte ricorrente, la sentenza impugnata era erronea nella parte in cui aveva ritenuto legittima la delibera di ripartizione delle spese relative alla sostituzione della caldaia in base alle



superfici radianti, e dunque all'uso, anziché in base ai millesimi di proprietà, vertendosi in tema di spese di conservazione dell'impianto comune.

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che, riferendosi la ripartizione approvata dall'assemblea non già alle spese relative ai consumi dell'impianto di riscaldamento, bensì a quelle di sostituzione della caldaia, va richiamato il principio in base al quale in tema di oneri condominiali, non è applicabile alle spese di conservazione (art. 1123, primo comma c.c.), quale è quella per la sostituzione della caldaia, il criterio di ripartizione in proporzione dell'uso (art. 1123, secondo comma c.c.). Ne consegue che la ripartizione delle spese per la sostituzione della caldaia va effettuata secondo i millesimi di proprietà e non secondo i millesimi del riscaldamento e tale normativa è derogabile solo per via contrattuale, attraverso una convenzione che obblighi tutti i condomini, non rientrando tra le attribuzioni della assemblea condominiale quella di deliberare in ordine a criteri di ripartizione delle spese in contrasto con quelli previsti dalla legge, traducendosi una tale delibera in una lesione dei diritti del singolo condomino attraverso il mutamento del valore riconosciuto alla parte di edificio di sua proprietà esclusiva (cfr.: Cass. n. 1420/2004).

Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi giuridicamente corretta nella parte in cui ha affermato il contrario, ma ciò non può portare all'accoglimento del ricorso, ogni qual volta il diritto ultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente sicché, per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, il giudizio di legittimità va in tali evenienze comunque chiuso, previa correzione ex art. 384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del motivo interessato da tale dinamica processuale.

Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9839/2021) hanno affermato che in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere



assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" - , contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.

In altri termini, le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c. (cfr.: Cass. n. 20888/2023).



Nella specie, la ripartizione delle spese condominiali con deroga, "*una tantum*" (cfr.: ricorso, a pag. 22), ai criteri legali, non è nulla, ma annullabile.

In concreto, inoltre, nessuna domanda riconvenzionale di annullamento risulta formulata dall'opponente nell'ambito del presente giudizio, sicché la questione non avrebbe potuto influire sulla decisione.

4. Il quarto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. e omessa motivazione circa un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c.

In particolare, la Corte d'appello non si era pronunciata sulla richiesta di compensare con la quota di spesa per la trasformazione della centrale termica le quote ingiunte come fondi straordinari di cui alle delibere 03.03.2014 e 11.11.2014, nonché sulla richiesta subordinata di accertare che la somma delle rate straordinarie per far fronte agli insoluti era stata già corrisposta con il pagamento della quota di spesa per la centrale termica. Secondo il ricorrente, inoltre, era stato omesso l'esame del fatto decisivo che le rate straordinarie portate nel decreto ingiuntivo riferite alle delibere in questione, in quanto volte a coprire l'esposizione del Condominio nei confronti dei fornitori [REDACTED] e [REDACTED] S.r.l., concernevano la medesima spesa della centrale termica.

Il motivo è infondato.

Dall'esposizione contenuta nel ricorso, alle pagg. 26 e 27, si evince che si era verificata una sottrazione di somme da parte del precedente amministratore del Condominio, tale [REDACTED] il che aveva reso necessario richiedere ai condomini di contribuire alla costituzione di un fondo, onde far fronte al pagamento dei fornitori, tra cui le imprese che avevano eseguito le attività di progettazione e sostituzione della centrale termica. Ciò premesso, per quanto concerne l'asserita illegittimità della pretesa creditoria del Condominio opposto, in quanto le circostanze sopra esposte integrerebbero gli estremi di una duplicazione della richiesta, la doglianza



in questione è preclusa dal fatto che, come innanzi si è visto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può essere fatta valere, salva domanda riconvenzionale di annullamento, nella specie non proposta, l'eventuale illegittimità della delibera su cui il credito si fonda.

Per quanto riguarda, poi, l'eccezione di pagamento, la Corte d'appello si è espressamente pronunciata, rigettandola in virtù del fatto che l'estratto conto allegato al fascicolo della fase monitoria conteneva già menzione dell'accredito della somma pagata, sicché di detta posta si era tenuto conto nella quantificazione del credito ingiunto; pertanto, non è configurabile la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Quanto precede vale altresì ad escludere che ricorra l'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

5. Il quinto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza violazione art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., per avere omesso di esaminare una eccezione di compensazione.

In particolare, premesso che l'opponente aveva appreso, solo successivamente alla notificazione dell'opposizione, del pagamento in favore del Condominio della somma di euro 350,00 da parte della sua compagnia di assicurazioni a titolo di rimborso di un danno da lui subito, domandando con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. la rimessione in termini per formulare eccezione di compensazione con il credito ingiunto, la Corte d'appello non si era pronunciata al riguardo.

Il motivo deve essere disatteso.

Sul punto, deve premettersi che, in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e, risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali



tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso (cfr.: Cass. n. 6700/2024; Cass. n. 33872/2022); in tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione c.d. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (cfr.: Cass. n. 28568/2021; Cass. n. 7474/2017).

Nella specie, non ricorre un'ipotesi di compensazione c.d. impropria, visto che le cause delle obbligazioni di pagamento sono diverse: il credito del Condominio si fonda sull'obbligazione di contribuire alle spese comuni, mentre il credito del condomino è di natura risarcitoria, a seguito di un sinistro (cfr.: ricorso, a pag. 29).

Ciò vale ad escludere la possibilità di rilevare la compensazione d'ufficio.

Nel merito, poi, l'eccezione deve essere ritenuta tardiva.

Deve rilevarsi, al riguardo, che il ricorrente assume di aver appreso «*successivamente alla notificazione dell'atto di citazione in opposizione ed alla iscrizione a ruolo*» (cfr.: ricorso, a pag. 6) la circostanza del pagamento al Condominio della somma di euro 350,00, pagamento comunicatogli con «*lettera del 8 aprile 2016*» (cfr.: ricorso, a pag. 29, e memoria illustrativa, a pag. 9), sebbene esso risalisse al dicembre 2014.

Al riguardo, tuttavia, occorre osservare che il credito risarcitorio di cui era titolare il ricorrente nei confronti del Condominio preesisteva rispetto al pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni, avvenuto nel dicembre 2014, sicché esso avrebbe potuto essere fatto valere fin dall'introduzione della causa di opposizione.



Alla luce di quanto innanzi osservato, deve rilevarsi che, pur non avendo la Corte di merito pronunciato sull'eccezione in questione, la decisione della stessa risulta comunque corretta, stante la tardività dell'eccezione.

Quanto precede vale a precludere la cassazione della decisione impugnata sul punto, visto che, in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nel merito, risultando inutile un ritorno della causa in fase di merito, purché senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (cfr.: Cass. n. 2313/2010; Cass. n. 15112/2013; Cass. n. 21257/2014; Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 11838/2017; Cass. n. 16171/2017; Cass. n. 9693/2018; Cass. n. 17416/2023; sul punto, in tema di omessa motivazione, si veda anche: Cass., Sez. Un., n. 2731/2017).

Peraltro, la circostanza che il credito indicato dal ricorrente fosse già stato soddisfatto fin dal primo grado di giudizio, e ciò mediante decurtazione della somma in questione dal dovuto in sede esecutiva (cfr.: ricorso, a pag. 30), impedisce di ritenere che successivamente, in grado di appello, l'eccezione potesse essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, dal che deriva la carenza di interesse in capo al ricorrente a far valere la questione.

6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.400,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/12, sussistono i presupposti processuali, per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 12 marzo 2026.

Il Consigliere Estensore

Davide De Giorgio

La Presidente

Milena Falaschi

